



COMUNE DI ROSTA

Provincia di Torino

10090 ROSTA - Piazza Vittorio Veneto 1

Tel. 011-956.88.04

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
E L'UTILIZZAZIONE
DELLA PALESTRA COMUNALE
DI VIA BASTONE 34**

ART. 1

FUNZIONI E MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1 - La palestra polivalente di Via Bastone 34, di proprietà comunale, è sede deputata allo svolgimento d'attività sportive ludico - motorie in ambito scolastico nonché agonistiche a livello campionistico ed amatoriale, secondo le indicazioni del CONI e prevalentemente organizzate dall'Associazionismo presente sul territorio.

Può essere anche utilizzata, in via straordinaria per manifestazioni culturali, ricreative e del tempo libero (congressi, conferenze, mostre, proiezioni, spettacoli vari), compatibilmente con le esigenze prioritarie dell'impianto e purché la stessa sia stata dichiarata agibile ai sensi della normativa riguardante la Pubblica Sicurezza.

2 - Tutte le funzioni inerenti alle attività di cui al comma precedente, sono esercitate direttamente dal Comune ovvero mediante un gestore, individuato con specifico atto amministrativo di affidamento;

In ogni caso il Comune esercita la vigilanza sull'utilizzo dell'impianto e sull'osservanza del presente regolamento, con poteri ispettivi.

3 - L'impianto sportivo comunale può essere concesso in gestione mediante l'affidamento dell'immobile a seguito di gara a trattativa privata con le Associazioni sportive rostesi che non hanno scopo di lucro.

ART. 2

DIRITTO DI ACCESSO

1 - E' consentito a tutti, singolarmente, ovvero, in forma aggregata od associata, l'accesso alla palestra polivalente di via Bastone 24, per svolgere od assistere alle attività di cui all' art. 1, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento ed il calendario fissato in sede gestionale.

2 - Al fine di un disciplinato esercizio del diritto d'accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) scuole di Rosta;

- b) Amministrazione Comunale;
- c) Società, Cooperative e Associazioni iscritte all'Albo comunale;
- d) Persone singole o aggregate in squadre occasionali, per lo svolgimento di attività sportive locali
- e) Società, Cooperative e Associazioni Sportive affiliate a Federazioni e/o Enti aderenti al CONI
- f) Persone singole o aggregate in squadre occasionali, per lo svolgimento di attività sportive, provenienti dal di fuori del Territorio comunale;
- g) Altre associazioni, gruppi, partiti, per lo svolgimento delle altre attività non sportive, ammesse dal Regolamento

Si precisa che le scuole, per le attività d'educazioni fisica usufruiranno pertanto dell'impianto sportivo comunale e delle relative attrezzature, che saranno a tal fine a loro completa disposizione in base ad accordi da convenirsi fra Autorità Scolastiche e Amministrazione Comunale.

3 – Altre richieste comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze sopra richiamate e con precedenza, per quelle locale.

ART. 3

MODALITA' D'USO

1. L'orario di utilizzo dell'impianto sportivo sarà determinato in sede gestionale.

Di norma, è escluso il periodo notturno dalle ore 01,00 alle ore 08,00.

2. Per orario di utilizzo dell'area di attività, si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita.

3. Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.

4. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature, e dalle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale.

5 - Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature dell'impianto sportivo, si obbliga a segnalare, anche per iscritto, al Comune ed al gestore, eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo, è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possono incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo dell' impianto.

6 - Chiunque provochi un danno, all'impianto sportivo, alle sue strutture tecnologiche ed attrezzature, è obbligato al risarcimento del danno. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.

7 - Ai sensi della legislazione vigente, nei locali dell'impianto è vietato fumare.

ART. 4

SORVEGLIANZA

1. A tutti i locali dell'impianto sportivo, hanno accesso per funzioni di vigilanza, il personale preposto dal gestore, il personale comunale incaricato a tutte le forze di Pubblica Vigilanza.

2 - Il personale preposto da gestore, secondo le disposizioni ricevute e sotto la responsabilità del gestore, in particolare:

- a) Vigila sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;
- b) Segnala, anche al Comune, tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati all' impianto durante l'uso;
- c) Fa osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.

3 - Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici ecc., il personale di cui al comma precedente, ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle Forze di Polizia.

ART. 6

CORRETTO UTILIZZO

1 - L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.

2 - Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi, a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito, né a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un Dirigente responsabile.

3 - Durante gli allenamenti, qualora venga richiesto da una squadra utente, il gestore può disporre che le porte d'accesso all'area di gioco rimangano chiuse al pubblico ed agli estranei. In ogni caso, la vigilanza di cui al precedente articolo 4), non può venire meno.

4 - I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e di attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti. Il gestore è tenuto ad accertarsi in proposito.

ART. 7

CONCESSIONI IN USO PER MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO

1 - I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, ad esclusione dell'amministrazione Comunale, delle scuole e del gestore, i cui reciproci rapporti sono disciplinati in sede convenzionale o contrattuale, per utilizzare l'impianto sportivo, o una sua parte, per le attività di cui all'art.1, aperte al pubblico, devono osservare il seguente procedimento:

- a) Presentare almeno un mese prima della manifestazione, domanda scritta al gestore e all'Amministrazione comunale. Per i campionati, le società interessate, prenoteranno l'uso dell'impianto entro il 30 Giugno ed il prospetto di massima del calendario, dovrà essere

presentato almeno 20 giorni prima dell'inizio delle attività, salvi i casi di comprovata impossibilità;

b) Dopo aver ottenuto l'autorizzazione e l'inserimento in calendario, l'utente deve espletare tutte le procedure amministrative e legali inerenti e deve assumersi l'impegno di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia;

e) Richieste specifiche di riprese televisive e/o radiofoniche di una manifestazione, devono essere presentate al gestore, che cura ogni rapporto e se ne assume la responsabilità;

f) La durata della manifestazione a pagamento, è determinata dalla validità del biglietto venduto, nel senso che i corrispettivi sono dovuti per ogni singola manifestazione;

g) Per le manifestazioni aperte al pubblico si deve provvedere:

- all'esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto agli ingressi quanto alle biglietterie;
- al pagamento del personale addetto alle casse e delle maschere, se non volontario;
- al servizio di controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori;
- alla sorveglianza dei servizi igienici ed al controllo dei posti;
- all'aggiunta di eventuali altoparlanti, oltre a quelli eventualmente esistenti;
- a tutte le attrezzature supplementari delle singole manifestazioni;
- ai consumi di energia elettrica, acqua e metano per quelle manifestazioni, il cui carattere esige consumi maggiori del normale od impianti particolari;
- all'eventuale servizio medico per atleti e pubblico;

Di tutti questi adempimenti, nei confronti del Comune, risponde il gestore, comunque siano disciplinati i rapporti tra questi ed il richiedente la manifestazione.

h) tutto ciò che è installato provvisoriamente nell'impianto sportivo non deve essere assicurato o fissato a muri, soffitti, pareti, ecc., e deve essere sgombrato nei termini concordati preventivamente, appena finita la manifestazione;

i) per qualsiasi danno arrecato, anche dal pubblico e dalla squadra ospite, alle attrezzature ed agli impianti, durante le manifestazioni, gli allenamenti e le altre attività organizzate, l'onere relativo al ripristino od alla sostituzione, è a carico del gestore, come pure eventuali danni a persone o cose di terzi, salvo il suo diritto di rivalsa sul danneggiatore;

j) il Comune, munirà di tessere di libero accesso il proprio personale in servizio di controllo, che potrà, così, accedere in qualsiasi momento e luogo.

ART. 8

AUTORIZZAZIONI ALL'USO PER ALLENAMENTI, CORSI, ALTRE ATTIVITA' SENZA PRESENZA DI PUBBLICO

1 - Chi intende ottenere l'uso dell'impianto sportivo in maniera continuativa per allenamenti, corsi o altre attività non aperte al pubblico, deve presentare richiesta scritta al gestore entro il mese di Giugno di ciascun anno sportivo.

2 - Per l'utilizzo occasionale dell'impianto e delle attrezzature sportive, i soggetti di cui all'art. 2, debbono inoltrare richiesta almeno una settimana prima del giorno dell'attività.

Restano confermate per quanto applicabili le norme di cui all' art. 7

ART. 9

UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune ha diritto di disporre gratuitamente dei locali della palestra, delle sue pertinenze e delle attrezzature per proprie manifestazioni o per attività sportive della scuola compatibilmente con le gare di campionati federali, nazionali regionali e provinciali, previo preavviso scritto al gestore di almeno 10 giorni calendariali.

ART. 11

TARIFFE

1. L'utilizzo dell'impianto sportivo è soggetto al pagamento di tariffe, intese quali corrispettivo d'uso, secondo le modalità stabilite in sede contrattuale di gestione;
2. Le tariffe massime per l'utilizzo degli impianti sportivi sono determinate con atto del competente organo comunale.
3. Le tariffe per l'impianto sportivo, sono determinate:

- a) tenendo conto dell'utilizzo gratuito delle scuole di Rosta ;
 - b) tenendo conto della necessità di estendere la possibilità di utilizzo dell'impianto a tutta la popolazione del Comune;
 - c) tenendo conto della tipologia dell'impianto, dell'attività o della manifestazione che verranno svolte nello specifico impianto;
 - e) nel corso della gestione, le tariffe potranno essere modificate, con atto deliberativo del Comune.
4. Il tariffario in vigore deve essere esposto all'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori e deve essere redatto su carta intestata del concedente sottoscritto dallo stesso e dal concessionario.

ART. 12

VIGILANZA COMUNALE

- 1 – Il Comune, con proprio personale, vigila sull'osservanza del presente regolamento con ampi poteri ispettivi.
- 2 – Il potere ispettivo di cui al precedente comma, viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali, all'impianto ed alle scritture contabili del gestore.
- 3 – Nell'ambito del potere ispettivo, il personale comunale può chiedere informazioni, sul funzionamento ed il gradimento dei servizi gestiti, al gestore. Al personale di questi, agli utenti dell'impianto sportivo, agli atleti e, più in generale, al pubblico.
- 4 – Il comune può svolgere indagini anche nella forma dei questionari.

ART. 13

PENALITA'

- 1 – Nell'impianto sportivo, in occasione di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal presente regolamento nei luoghi aperti al pubblico, si applica il Regolamento di Polizia Urbana,

compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto, salvo che i fatti commessi non prefigurino responsabilità penali. Saranno inoltre applicate le sanzioni da prevedersi negli specifici atti di gara.

ART. 14

TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

1 – Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà, provvede il Corpo della Polizia Municipale ed in via più generale le Forze di Polizia dello Stato.

A tali fini gli organi di cui al primo comma hanno diritto di accesso alle strutture e ai locali in ogni tempo.